

Legge regionale 18 dicembre 2007 , n. 28 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

## **Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.**

### **Art. 37 bis**

*(Adempimenti successivi alle operazioni di riscontro)(1)*

**1.** Effettuate le operazioni di cui all'articolo 37, l'ufficio:

**a)** chiude l'urna contenente le schede votate;

**b)** inserisce nell'apposita busta gli atti relativi alle operazioni già compiute e a quelle ancora da compiere. Sull'urna e sulla busta è apposto il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.

**2.** Successivamente, il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 08.00 del lunedì. Provvede quindi alla chiusura della sala della votazione adottando le misure necessarie a impedire l'accesso dall'esterno e affida alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala.

**3.** Delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 viene dato atto nel verbale.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 19/2013